

**Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)**  
**Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)**  
**Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)**  
**Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB)**

CH-3001 Bern · Seilerstrasse 4 · Postfach 7836 · Tel. 031 382 10 10 · Fax 031 382 10 16  
Internet: <http://www.sab.ch>      E-mail: [info@sab.ch](mailto:info@sab.ch)      Postkonto: 50 - 6480-3



# **Statuto del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)**

26 agosto 2005  
(ultima actualización : 25 agosto 2016)

(Fondato il 23 maggio 1943)

In caso di controversia fa stato la versione in lingua tedesca.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

Nome, forma giuridica, sede	<p><u>Art. 1</u> Sotto il nome di "Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)", "Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)", "Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)", "Gruppa svizra per las regiuns da muntogna (SAB)", viene costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e susseguenti del CCS. Questa associazione ha il proprio domicilio legale nella sede della sua segreteria.</p>
Scopo	<p><u>Art. 2</u> L'associazione ha lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza e le possibilità di sviluppo della popolazione di montagna, in particolare opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) difendere gli interessi economici, politici e culturali delle popolazioni di montagna di fronte alla Confederazione ed ai Cantoni, così come nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni territoriali, della politica economica, culturale e sociale.</li><li>b) coordinare gli sforzi atti a promuovere le regioni di montagna a livello locale, regionale, cantonale, nazionale e settoriale; inoltre coopera con le organizzazioni internazionali che si occupano della politica delle zone montane</li><li>c) informare gli attori delle decisioni politiche e la popolazione svizzera sui problemi delle regioni di montagna</li><li>c<sup>bis</sup> fornire consulenza ai cantoni, alle regioni, ai comuni e ad altri attori dello sviluppo regionale;</li><li>c<sup>ter</sup> incoraggiare attività decentralizzate in particolare tramite il lavoro a domicilio;</li><li>d) promuovere la formazione e la ricerca nelle regioni di montagna, come pure lo studio dei problemi economici e sociali della Svizzera e delle regioni di montagna, dal punto di vista delle popolazioni di montagna</li></ul> <p>Per conseguire i propri obiettivi, il SAB collabora con le associazioni economiche e professionali svizzere.</p> <p>L'Associazione è un'organizzazione neutrale sia sul piano confessionale che politico. Non ha alcun scopo di lucro.</p>
Designazioni	<p><u>Art. 3</u> Le designazioni delle persone utilizzate in questi statuti sono valide sia per la forma femminile che per quella maschile.</p>

## II. AFFILIAZIONE

Membri	<p><u>Art. 4</u> Nel SAB possono essere ammessi sia dei membri collettivi che dei membri individuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) membri collettivi<ul style="list-style-type: none"><li>- cantoni</li><li>- comuni ed enti di diritto pubblico</li><li>- persone giuridiche ed enti di diritto privato</li></ul></li><li>b) membri individuali.</li></ul>
--------	---

Ammissione Art. 5  
Il Comitato decide l'ammissione di un membro.

Dimissione,  
esclusione Art. 6  
L'appartenenza all'associazione cessa con le dimissioni, il decesso o con l'esclusione.

Le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto alla sede centrale del SAB, osservando un periodo di preavviso di 6 mesi. Esse sono valide a partire dalla fine dell'anno corrente.

Il Comitato può escludere un membro dell'associazione se questi agisce contro agli interessi del SAB oppure, malgrado un avvertimento scritto, non abbia pagato il contributo annuale.

Il contributo annuale deve essere pagato fino alla scadenza dell'appartenenza all'associazione. I membri che abbiano dato le proprie dimissioni o che siano stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### III. ORGANI

Designazione  
degli organi Art. 7  
Gli organi del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) sono:  
a) l'Assemblea generale  
b) il Comitato  
c) il Consiglio delle regioni di montagna  
d) l'Organo di controllo

#### L'assemblea generale

Competenze  
dell'Assemblea  
generale Art. 8  
L'Assemblea generale è l'organo superiore del SAB. Essa è competente per:  
a) la consulenza e la presa di posizione sui problemi fondamentali delle regioni di montagna  
b) l'elezione del Comitato, del Consiglio delle regioni di montagna, del Presidente, dei Vice-presidenti e dei membri dell'Organo di controllo  
c) l'approvazione del rapporto annuale  
d) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'Organo di controllo  
e) la determinazione delle quote annuali  
f) la modifica degli statuti  
g) la partecipazione a organizzazioni che perseguono scopi economici  
h) la nomina dei membri onorari  
i) lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea può delegare al Comitato alcuni dei suoi compiti che non gli competono a norma di legge.

Convocazione  
dell'Assemblea  
generale Art. 9  
L'Assemblea generale si riunisce normalmente una volta all'anno. Le convocazioni contengono la lista dei temi all'ordine del giorno. Di regola, non viene presa alcuna decisione definitiva su trattande che non sono state annunciate precedentemente per iscritto. Le proposte all'attenzione dell'Assemblea generale devono pervenire per iscritto alla Segreteria, al più

tardi 20 giorni prima dell'Assemblea.

Il Comitato può convocare diverse Assemblee generali all'anno. Inoltre, un quinto dei membri possono chiedere la convocazione di un'Assemblea generale, specificando le trattande proposte.

**Diritto di voto** Art. 10  
Nell'Assemblea generale, i membri collettivi hanno diritto a due voti, i membri individuali a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da una o due persone.

**Procedura di voto e d'elezione** Art. 11  
Nel caso di elezioni e di risoluzioni, salvo nel caso dell'applicazione degli articoli 26 e 27, decide la maggioranza dei voti. Al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Al secondo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa. In materia di risoluzione ed in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Se lo scrutinio segreto non è espressamente richiesto le votazioni avvengono per alzata di mano.

## **Il Comitato**

**Composizione del Comitato** Art. 12  
Il Comitato si compone del Presidente, di due Vice-presidenti e da 6 a 14 membri. Esso viene eletto per un periodo di 4 anni. La rielezione è possibile. Sono eleggibili rappresentanti dei membri collettivi e dei membri individuali. Il presidente della Conferenza delle regioni è membro d'ufficio del comitato.

Nella composizione del Comitato, si terrà conto di un'equa rappresentanza delle regioni, dei diversi settori economici e dei gruppi linguistici.

Le elezioni generali hanno luogo durante l'anno che segue le elezioni al parlamento federale. Durante la durata del mandato, i membri dimissionari possono essere sostituiti per il resto del mandato durante la successiva Assemblea generale.

**Convocazione del Comitato** Art. 13  
Il Comitato si riunisce qualora il Presidente lo ritiene necessario o dietro la richiesta di almeno 5 membri.

Per quel che concerne le nomine e le decisioni valgono per analogia le disposizioni relative all'Assemblea generale (art. 11).

**Competenze del Comitato** Art. 14  
Il Comitato è responsabile della direzione strategica e designa la rappresentanza del SAB verso l'esterno.

In particolare gli incombono i seguenti compiti:

- a) convocare l'Assemblea generale, l'elaborazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle risoluzioni
- b) nominare i membri del Consiglio delle regioni di montagna
- c) eleggere il direttore e il suo sostituto
- d) creare posti di lavoro per collaboratori in montagna
- e) nominare le commissioni e i gruppi di lavoro

- f) regolamentare le competenze finanziarie
- g) fissare le indennità
- h) approvare il programma di lavoro
- i) approva il preventivo
- j) approvare l'adesione o l'esclusione di membri
- k) tutti i compiti, che non competono per la legge o per gli statuti ad un altro organo o che sono di competenza della direzione operativa (segreteria).

## **Il Consiglio delle regioni di montagna**

**Il Consiglio delle regioni di montagna** Art. 15  
 Il Consiglio delle regioni di montagna è composto al minimo da 40 persone che sono membri del SAB. Esso è eletto dall'assemblea generale su proposta dal Comitato. La durata del mandato di un membro si basa sulle disposizioni di nomina del Comitato. Il Presidente del SAB è nello stesso tempo Presidente del Consiglio.

Nella designazione del Consiglio delle regioni di montagna si terrà in considerazione affinché le singole regioni, i gruppi linguistici e i settori economici siano rappresentati equamente.

Il Consiglio si riunisce come minimo una volta all'anno per discutere delle tematiche di principio riguardanti le regioni di montagna. Esso impartisce delle raccomandazioni all'attenzione del Comitato. Le riunioni del Consiglio sono preparate dalla Segreteria. Il direttore assiste alle riunioni con un voto consultivo.

## **L'organo di controllo**

**Competenze dell'Organo di controllo** Art. 16  
 L'Organo di controllo si compone di due revisori dei conti e di un sostituto. L'Organo di controllo è eletto per la durata di 4 anni. La rielezione è ammessa.

L'Organo di controllo deve presentare al Comitato, annualmente alla chiusura dei conti, un rapporto e delle proposte riguardanti i conti annuali all'attenzione dell'Assemblea generale.

## **IV. ORGANIZZAZIONE**

### **La direzione**

**Composizione della direzione** Art. 17  
 Il comitato può nominare una direzione composta dal Presidente, dai due Vice-presidenti, dal direttore e dal suo sostituto, assegnandole dei compiti.

**Compiti della sede centrale** Art. 18  
 La segreteria è diretta dal direttore o in caso d'impedimento dal suo sostituto.

La segreteria esegue le decisioni degli organi del SAB. E' responsabile nei confronti del Comitato.

La segreteria ha i seguenti compiti:

- a) la condotta operativa del SAB
- b) la difesa degli interessi della popolazione di montagna
- c) l'informazione dell'opinione pubblica sui problemi particolari della popolazione di montagna
- d) la gestione di un ufficio d'informazione
- e) il coordinamento di tutti gli sforzi conformemente all'articolo 2; collaborazione tra i membri e con le associazioni, le autorità e i servizi amministrativi interessati; oltre all'organizzazione di conferenze
- f) l'elaborazione di perizie e rapporti relativi all'incoraggiamento delle regioni di montagna
- g) la cooperazione nell'applicazione delle misure a favore della popolazione e delle regioni di montagna
- h) Consigliare ed incoraggiare attivamente lo sviluppo dell'aiuto reciproco
- i) incoraggiare le attività culturali delle popolazioni di montagna
- j) altri compiti che le sono conferiti dagli organi.

Art. 19

Direzione della sede centrale

Il direttore o il suo sostituto partecipano di regola generale a tutte le sedute degli organi, dove hanno voto consultivo; essi redigono il verbale.

Le mansioni del direttore della segreteria, del suo sostituto e dei collaboratori sono definite da un elenco delle mansioni.

Art. 20

Diritto di sottoscrizione

Il Presidente (in caso d'impedimento uno dei Vice-presidenti) e il direttore (od il suo sostituto) impegnano il Comitato e la direzione del SAB con firma collettiva a due.

Il direttore o, con il consenso del direttore il suo sostituto, hanno per la segreteria diritto di firma individuale.

### Le commissioni ed i gruppi di lavoro

Art. 21

Commissioni e gruppi di lavoro

Se necessario, il Comitato istituisce delle commissioni o dei gruppi di lavoro.

Quali collaboratori ai lavori di una commissione o di un gruppo di lavoro possono essere chiamate delle persone non appartenenti al SAB.

## V. FINANZIAMENTO

Il finanziamento del SAB è assicurato da:

- Finanziamento del SAB
- a) contributi
    - dei membri collettivi e individuali
    - della Confederazione
    - di terzi e simpatizzanti
  - b) legati e donazioni
  - c) fatturazione di prestazioni
  - d) reddito da capitali

Le spese devono tener conto delle entrate e del bilancio. Gli obblighi del SAB sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'associazione.

Quote annuali Art. 23  
L'Assemblea generale fissa l'ammontare della quota annuale dei membri collettivi e dei membri individuali.

Le quote annuali vengono incassate dalla segreteria.

Partecipazione Art. 24  
Per il finanziamento di compiti particolari, l'Assemblea generale è autorizzata a creare delle fondazioni o a partecipare a delle organizzazioni a fini di lucro.

## VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prossime elezioni al Comitato Art. 25  
Le prossime elezioni al Comitato si terranno nel 2008. Il mandato dei membri del Comitato (attualmente del Comitato direttore) così come quello del Presidente e dei due Vice-presidenti è prolungato sino alla scadenza indicata.

## VII. DISPOSIZIONI FINALI

Revisione degli statuti Art. 26  
La revisione parziale o totale del presente statuto esige l'approvazione di due terzi dei delegati presenti all'assemblea ed aventi diritto di voto.

Scioglimento Art. 27  
Per lo scioglimento del SAB occorre la maggioranza di tre quarti dei membri aventi diritto di voto presenti all'assemblea.

In caso di scioglimento del SAB, il reddito ed il patrimonio che resta sono trasferiti ad un'altra organizzazione a scopo non lucrativo, che persegua, se possibile, uno scopo simile a quello del SAB. Questa organizzazione - designata dal comitato - deve essere dispensata dall'obbligo di pagare le tasse ed avere la sua sede in Svizzera.

Entrata in vigore Art. 28  
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dell'Associazione svizzera delle regioni di montagna (ASM) il 25 giugno 1988 a Champéry (VS) e dall'Assemblea dei delegati del Gruppo svizzero per la popolazione di montagna (SAB) del 26 agosto 1988 a Stans (NW). Esso si basa sui "principi dell'integrazione SAB/ASM del 21 marzo 1988" e sostituisce gli statuti del Gruppo svizzero per la popolazione di montagna (SAB) del 16 febbraio 1973, e dell'Associazione svizzera per le regioni di montagna (ASM) del 27 gennaio 1973 (revisionato il 30 giugno 1984).

Il presente statuto entra in vigore con l'Assemblea costitutiva del 6 dicembre 1988 a Berna.

Questo statuto è stato completamente revisionato per decisione dell'Assemblea dei delegati del 26 agosto 2005 a Flühli – Sörenberg (LU). Lo statuto revisionato entra in vigore il 1° gennaio 2006.

**GRUPPO SVIZZERO PER LE  
REGIONI DI MONTAGNA (SAB)**

Il presidente:

Il direttore:



Isidor Baumann  
Consigliere agli Stati



Thomas Egger